

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



TRIBUNALE DI MASSA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Maurizio Ermellini  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 5900/06 R.G. \*\*\*/\*\*\* promossa  
da:

[REDACTED] s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Polloni  
e V. Bovini, elettivamente domiciliata presso studio di quest'  
ultimo

ATTRICE

E

[REDACTED] s.p.a., rappresentata e difesa dagli  
avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], elettivamente domiciliata  
presso lo studio di quest' ultimo

CONVENUTA

avente ad oggetto: restituzione somma

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PER L' ATTRICE: come da verbale d' udienza 21.2.014

PER LA CONVENUTA: come da verbale d' udienza 21.2.014

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

[REDACTED]

Con atto di citazione notificato in data 22.9.06 la s.r.l. [redacted] conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la s.p.a. [redacted] chiedendo la condanna alla restituzione di poste illegittimamente addebitate previa declaratoria di nullità di alcune clausole dei contratti di apertura di credito e di c/c bancario inter partes per violazione delle norme imperative in materia di interessi convenzionali.

Si costituiva la convenuta resistendo nel merito alle domande.

Espletata ctu contabile, precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, la causa veniva quindi posta in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Osserva il giudicante che le clausole di cui si postula l'invalidazione risultano dai contratti inter partes prodotti in copia dalla convenuta e la cui sottoscrizione non risulta disconosciuta da alcuno dei contraenti;

che la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ivi prevista relativamente ai contratti anteriori al Dlv. 342/99 (cfr. Cass. S.U. 21095/04) non sembra poter comportare una sorta di conversione in capitalizzazione annuale in forza della delibera 9.2.00 del C.I.C.R. emanata a seguito della novella;

che invero se uso normativo non esisteva all'epoca di insorgenza del rapporto (così Cass. 3096/96), non si vede come a questo possa in ipotesi applicarsene uno introdotto in seguito in difetto di espressa previsione della legge;

che ciò riguarda l'intero rapporto negoziale intrattenuto con il cliente anche con riferimento al finanziamento mediante anticipazione di crediti vantati dal cliente nei confronti di terzi in quanto servizio accessorio all'unico rapporto di deposito, apertura di credito e delle altre operazioni bancarie regolati in c/c secondo i contratti conclusi a seguito dell'accettazione della banca delle richieste di apertura di c/c di corrispondenza di cui sopra;

che tanto non può che determinare il rigetto delle eccezioni di merito sollevate dalle banca in ordine alla ripetizione delle somme richieste a titolo e di interessi anatocistici essendo a tal fine insufficiente l'approvazione tacita degli estratti conto periodici (cfr. Cass. 11020/93), e dovendosi diversamente escludere l'applicabilità al contratto di cui all'art. 182<sup>o</sup> cod. civ. del principio dell'imputazione dei pagamenti sancito dall'art. 1194 cod. civ. in difetto del requisito dell'esigibilità dei crediti fino alla chiusura del conto;

che non vi è traccia di approvazione nelle forme di legge al momento della conclusione del contratto delle commissioni di massimo scoperto applicate e capitalizzate dall'istituto di credito in corso di rapporto, né risulta allegato alcun uso che ne legittimi la corresponsione da parte del cliente;

che non si evidenziano plausibili ragioni di dissenso dai conteggi effettuati dal ctu in ordine alle maggiori somme addebitate al correntista per i titoli di cui sopra seguendo l'ipotesi di eliminazione dell'anatocismo, come sintetizzato al punto 4 pag. 3 della relazione suppletiva di ctu in data 6.12.011, con un complessivo indebito oggettivo a favore di questi di E. 14.972,15 comprensivo di accessori alla data dell'accertamento oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano ai sensi della normativa attualmente vigente secondo il principio interpretativo affermato da Cass.S.U. 17406/12 circa la determinazione delle spese processuali secondo la normativa in vigore al momento della decisione, mentre le spese di ctu rimangono definitivamente a carico della medesima convenuta soccombente in ordine ai relativi accertamenti.

P. Q. M.



[REDACTED]

[REDACTED]

Definitivamente provvedendo, condanna la convenuta s.p.a. [redacted] al pagamento in favore dell' attrice [redacted] s.n.c. per il titolo deceduto della somma di E. 14.972,15 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo nonché alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in E. 3.800,00;  
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu.

Massa, 25.6.014

Il giudice

